

32861 2021

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE 11 CIVILE

così composto:

Dott. De Petra Giovanni Presidente

Dott. Chiarenza Annalisa Giudice rel

Dott. Gandini Fabrizio Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 28 L. 794/1942 e 14 Dlgs 150/2011 l' Avv.
Fabrizio ha chiesto la liquidazione in proprio favore dell'importo di € 3507,12 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta in favore del Condominio via C
Roma nei procedimenti N. 66956/2018 e 49002/2020 dinanzi al Giudice di Pace di Roma e N. 34924/2019 Tribunale di Roma

Si è costituito il Condominio via C
Roma deducendo tra l'altro: che il conferimento dell'incarico all'Avv.
da parte del precedente amministratore avrebbe dovuto ottenere la previa autorizzazione dell'assemblea, giacché esso riguardava attività che non rientravano nell'ordinario svolgimento degli affari condominiali né rivestivano il carattere dell'urgenza; che Il Condominio Via C
non aveva mai conferito mandato all'Avv.
per i giudizi da quest'ultimo patrocinati; che non era stato redatto un preventivo da parte del ricorrente né lo stesso aveva assolto ai doveri di informazione verso il Condominio.

Ha chiesto respingere la domanda.

Ciò premesso va considerato: che deve preliminarmente rilevarsi la incompetenza funzionale di questo Tribunale in relazione alle domande di compenso per le prime due attività, essendo competente il Giudice di Pace di Roma; che l'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 configura, per le controversie in

materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, una vera e propria "competenza funzionale" dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera (Cass. 548/2017);

che per quanto riguarda l'attività relativa al procedimento 34924/2019 dinanzi al Tribunale di Roma va considerato: che trattasi di provvedimento ex art. 702 bis c.p.c. inteso ad ottenere ordine al Condominio ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. al fine di procedere alla notifica di precetto nei confronti del Condominio sulla base di titolo in favore della ricorrente Avv. [redacted], che il Condominio ha eccepito la mancata ratifica dell'assemblea della procura conferita dal precedente amministratore; che tale eccezione non risulta fondata tenuto conto della natura dell'azione proposta implicante la prodromica successiva attività esecutiva nei confronti del Condominio ciò che legittimava l'amministratore a conferire la procura al difensore (v. Cass. SU 18331/2010); che la mancanza di preventivo non costituisce condizione di inesigibilità del credito professionale; che in assenza di accordo sul compenso trovano applicazione le tariffe forensi, stanti le previsioni dell'art 2233 cod. civ. ed in particolare devesi ritenere *ratione temporis* applicabile la tariffa forense di cui al DM 55/2014 stante l'epoca di esaurimento dell'attività (v. Cass. SU 17406/2012); che risultano inoltre prodotte in atti plurime missive e verbale di assemblea da cui risulta l'effettuata attività informativa da parte del difensore nonché l'espressione di volontà assembleare in relazione al contenzioso promosso dall'Avv. [redacted], che tenuto conto della documentazione prodotta, della natura degli atti difensivi, della misura non elevata della complessità dell'attività svolta, deve ritenersi congruo l'importo richiesto di € 1939,52 già comprensivo di oneri; che la parte convenuta va conseguentemente condannata al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dal presente provvedi-

mento (v. Cass. 22678/14 e 17655/18); che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri introdotti dai DM 55/2014 e 37/2018, considerate le caratteristiche e la natura semplificata del procedimento.

P.Q.M.

- 1) Dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale in relazione alla richiesta di compensi per l'attività dinanzi al Giudice di Pace.
- 2) Condanna il Condominio via _____ al pagamento in favore di _____ dell'importo di € 1939,52 oltre interessi legali dal presente provvedimento.
- 3) Condanna il Condominio via _____ a rifondere a _____ le spese del presente procedimento che liquida nell'importo pari ad € 950,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 18.5.2022

Il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 20 MAG 2022



IL CANCELLIERE

